

# STATUTO CONSORZIO

## Articolo 1. Costituzione e Denominazione

1. È costituito un Consorzio con attività esterna, ai sensi dell'art. 2602 e segg. del Codice Civile, denominato "Competence Industry Manufacturing 4.0", in forma abbreviata "CIM 4.0", di seguito richiamato con il termine "Consorzio".
2. Il Consorzio non ha scopo di lucro e la sua gestione non comporta la distribuzione di utili sotto qualsiasi forma.

## Articolo 2. Sede

1. Il Consorzio ha sede legale nel Comune di Torino, dove viene stabilito anche l'ufficio consortile destinato allo svolgimento dell'attività con i terzi, ai sensi dell'art. 2612 del Codice Civile.
2. Il Consiglio di Amministrazione, con propria delibera, ha facoltà di istituire altrove, sia in Italia sia all'estero, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze e di sopprimerle, ovvero di cambiare indirizzo della sede legale sempre nell'ambito dello stesso Comune, mentre il trasferimento della sede legale fuori dal Comune di Torino è deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di due terzi dei Consorziati.

## Articolo 3. Durata

1. La durata del Consorzio è fissata al 31 dicembre 2035.
2. Il Consorzio può essere prorogato oltre la scadenza del termine di durata di cui al comma 1, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei Consorziati che dovrà deliberare con il voto favorevole di due terzi dei Consorziati.
3. Il Consorzio può essere sciolto prima della scadenza del termine di durata di cui al comma 1, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei

Conсорziati che dovrà deliberare con il voto favorevole di quattro quinti dei Consorziati.

#### Articolo 4.Scopo e Oggetto

1. Il Consorzio ha lo scopo di contribuire, a livello locale e nazionale, all'accelerazione del processo di trasformazione di una porzione rilevante del sistema produttivo, proponendosi come polo integrato di riferimento per ciò che riguarda la diffusione di competenze e buone pratiche, anche con azioni di formazione ed esperienze sul campo, in settori tecnologici ed ambiti industriali propri del territorio piemontese e di altre regioni italiane.
2. In specie il Consorzio ha come oggetto:
  - a) la realizzazione di servizi di orientamento e formazione alle imprese inerenti alle direttrici di sviluppo Industria 4.0,
  - b) la realizzazione di supporto e servizi per l'attuazione di progetti di innovazione inerenti alle direttrici di sviluppo Industria 4.0,
  - c) lo svolgimento di attività di innovazione industriale e maturazione tecnologica per il trasferimento di soluzioni tecnologiche e l'innovazione nei processi produttivi e/o nei prodotti e/o nei modelli di business e/o nei modelli di organizzazione del lavoro e di qualità del lavoro derivanti dallo sviluppo,
  - d) attività di adozione e diffusione delle tecnologie in ambito 4.0 nel settore dell'Advanced Manufacturing (in particolare inerenti a tematiche come l'Additive Manufacturing, il Laser-based Manufacturing, il World Class Manufacturing, con i relativi aspetti inerenti a materiali, Industry Internet of Thing, Intelligenza Artificiale, Cybersecurity e Energia, modelli di business), in coerenza con il quadro degli interventi del Piano Nazionale Industria 4.0.
3. L'attività del Consorzio si rivolge a Consorziati e terzi sulla base di principi di imparzialità e non discriminazione.
4. Il Consorzio, per il raggiungimento dell'oggetto consortile, potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali ed immobiliari, e, inoltre, potrà compiere, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale, e comunque con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico, operazioni finanziarie e mobiliari, concedere fidejussioni, avalli, cauzioni, garanzie anche a favore di terzi, purché per operazioni rientranti nell'oggetto consortile, nonché assumere, solo a scopo di stabile investimento e non di collocamento, sia direttamente sia indirettamente,

partecipazioni in altri consorzi, enti o società italiane ed estere aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio nel rispetto, per analogia, delle prescrizioni di cui all'art. 2361 del Codice Civile.

#### **Articolo 5. Fondo consortile**

1. Il fondo consortile è costituito da:
  - a) quote versate dai Consorziati all'atto della loro adesione o altre somme versate con tale destinazione dai Consorziati o altri conferimenti dei Consorziati, effettuati anche indipendentemente da una deliberazione dell'Assemblea;
  - b) immobilizzazioni immateriali, beni mobili ed immobili acquistati dal Consorzio;
  - c) contributi a fondo perduto, donazioni od assegnazioni di denaro o beni effettuate a titolo di liberalità;
  - d) eventuali avanzi di gestione.
2. Qualora il fondo consortile dovesse subire perdite, l'Assemblea potrà deliberare il suo reintegro, da parte dei Consorziati, stabilendone le modalità ed i termini. Tale deliberazione non comporta alcun obbligo per i singoli Consorziati di effettuare alcun reintegro o versamento, potendo un obbligo sorgere solo da un impegno espressamente assunto dal singolo Consorziato.

#### **Articolo 6. Obbligazioni e responsabilità del Consorzio nei confronti di terzi**

1. Il Consorzio agisce sempre ed esclusivamente in nome proprio e assume esclusivamente obbligazioni a carico del fondo consortile, essendo espressamente esclusa la possibilità di contrarre obbligazioni da porre a carico dei Consorziati e/o per conto degli stessi, salvo espresso incarico del Consorziato. E' esclusa ogni garanzia dei Consorziati sui prestiti contratti dal Consorzio.
2. Per le obbligazioni assunte da persone che hanno la rappresentanza del Consorzio in nome e nell'interesse generale dello stesso, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo consortile.

## **Articolo 7.Sostegno e finanziamenti dei Consorziati**

1. I Consorziati possono, nei limiti consentiti dalla legge, effettuare distacchi di personale e/o svolgere prestazioni di servizi, nell'ambito delle attività consortili al fine di dare esecuzione al presente Statuto e consentire al Consorzio di attuare le sue finalità.
2. I Consorziati possono fare finanziamenti, anche infruttiferi, al Consorzio.
3. E' espressamente escluso qualsiasi obbligo dei Consorziati di coprire perdite o disavanzi di gestione del Consorzio o di versare contributi, salvi gli impegni espressamente assunti dal singolo Consorziato.

## **Articolo 8.Bilancio**

1. L'esercizio annuale va dall'1 (uno) gennaio al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
2. Il Consiglio di Amministrazione provvederà alla redazione del bilancio consuntivo che dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria dei Consorziati, secondo i termini di legge.
3. Il Consiglio di Amministrazione predispone il bilancio previsionale che individuerà l'attività prevista per l'anno assunto in considerazione e gli impegni economico-finanziari da ciò derivanti. Il bilancio preventivo dovrà essere approvato dall'Assemblea ordinaria dei Consorziati, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio precedente.
4. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o parti del fondo consortile durante la vita del Consorzio.

## **Articolo 9.Requisiti di ammissibilità dei Consorziati**

1. Possono assumere la qualità di Consorziati soggetti pubblici e privati (imprese e altri operatori economici, inclusi quelli che svolgono attività di intermediazione finanziaria e/o assicurativa, associazioni di categoria nazionali o territoriali, etc) e organismi di ricerca.
2. Ciascun Consorziato che sia soggetto privato esercitante attività di impresa deve rispettare i seguenti requisiti di ammissibilità:
  - a) non deve essere destinatario di divieti di contrarre con la pubblica amministrazione e non deve aver subito sanzioni, passate in giudicato, sulla base del D.Lgs 231/2001 in ragione di reati contro la pubblica amministrazione;
  - b) deve essere regolarmente costituito ed iscritto nel Registro delle imprese;
  - c) deve essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposto a procedure concorsuali;
  - d) non deve rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dall'Unione Europea;
  - e) deve essere in regola con la restituzione di somme dovute in relazione a provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse dal Ministero;
  - f) non deve trovarsi in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014;
  - g) non deve essere risultato destinatario di una sentenza di condanna passata in giudicato o di un decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o di una sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, pronunciati per i reati di cui all'articolo 80, comma 1, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, nei confronti dei soggetti di cui al comma 3 dello stesso articolo 80;
  - h) deve esercitare una delle attività di cui all'articolo 2195 del codice civile e rientrare nelle Aree dell'Industria 4.0. nelle direttrici di sviluppo inerenti l'utilizzo dei dati, la potenza di calcolo e la connettività (Big Data, Open Data, Internet of Things, machine-to-machine e cloud computing), gli analytics (machine learning), l'interazione tra uomo e macchina (interfacce touch e realtà aumentata), la produzione intelligente (manifattura additiva, stampa 3D, robotica, comunicazioni, interazioni machine-to-

machine e nuove tecnologie per l'immagazzinamento e l'utilizzo intelligente dell'energia).

3. Ciascun Consorziato che sia ente pubblico non deve trovarsi in situazione di dissesto o di altra situazione che possa determinare il commissariamento dell'ente.
4. I Consorziati che ricadano in più di una delle categorie sopra indicate dovranno rispettare i requisiti di ammissibilità di tutte le categorie di appartenenza.

#### **Articolo 10. Ammissione dei Consorziati**

1. L'ammissione di nuovi Consorziati è subordinata alla presentazione di domanda scritta al Consiglio di Amministrazione; il Consiglio di Amministrazione potrà richiedere tutte le informazioni ritenute opportune per valutare la domanda di ammissione ed in particolare quelle relative ai requisiti di ammissibilità e quelle relative al sostegno destinato al Consorzio sotto forma di apporti in denaro e in natura.
2. Il Consiglio di Amministrazione, ove ritenga sussistenti i requisiti di ammissibilità e l'interesse del Consorzio, propone all'Assemblea l'ammissione del nuovo Consorziato; in caso contrario comunica al candidato il rigetto della domanda.
3. L'Assemblea delibera a maggioranza di due terzi dei Consorziati.
4. Le delibere inerenti il rigetto dell'ammissione di un nuovo Consorziato sono insindacabili e non sono soggette ad impugnazione.

#### **Articolo 11. Recesso**

1. E' ammesso il recesso da parte dei Consorziati previa disdetta da inviare, tramite lettera raccomandata o mail pec, con un preavviso di almeno sei mesi rispetto alla data di efficacia. Il recesso non può essere esercitato sino al 31 dicembre 2021.
2. In caso di recesso di uno dei Consorziati, il recedente non ha diritto di ottenere il rimborso della propria quota di partecipazione al fondo consortile, che va ad accrescere proporzionalmente quella degli altri né ha diritto ad alcun indennizzo o restituzione di diverso genere.

3. Il recedente rimane responsabile per tutte le obbligazioni assunte verso il Consorzio che risultino pendenti al momento di efficacia del recesso.

#### Articolo 12. **Esclusione del Consorziato**

1. L'esclusione di un Consorziato è deliberata dall'Assemblea dei Consorziati su proposta del Consiglio di Amministrazione, al ricorrere anche di una sola delle seguenti circostanze:
  - a) perdita dei requisiti di ammissibilità;
  - b) gravi inadempimenti allo Statuto e ai regolamenti del Consorzio;
  - c) gravi inadempimenti agli impegni assunti con gli altri Consorziati riferiti al Consorzio e all'attività consortile;
  - d) gravi inadempimenti agli impegni assunti dal Consorziato nei confronti del Consorzio.
2. L'Assemblea delibera a maggioranza di due terzi dei Consorziati.
3. L'esclusione produce effetto dal momento della ricezione da parte del Consorziato della relativa comunicazione, effettuata mediante mail pec, con lettera raccomandata o altro mezzo scritto idoneo con ricevuta di ritorno entro trenta giorni dalla data in cui è stata assunta la delibera di esclusione.
4. In caso di esclusione, il Consorziato escluso non ha diritto di ottenere il rimborso della propria quota di partecipazione al fondo consortile, che va ad accrescere proporzionalmente quella degli altri né ha diritto ad alcun indennizzo o restituzione di diverso genere.
5. Il Consorziato escluso rimane responsabile per tutte le obbligazioni assunte verso il Consorzio che risultino pendenti al momento di efficacia dell'esclusione.

#### Articolo 13. **Trasferimento della partecipazione**

1. Fino al 31 dicembre 2021 la partecipazione del Consorziato non è trasferibile.
2. A partire dal 1 gennaio 2022 la partecipazione è trasferibile a terzi previo gradimento da parte del Consorzio sul soggetto cessionario. Per l'espressione del gradimento si applicherà, *mutatis mutandis*, quanto previsto dai precedenti Articolo 9 e Articolo 10.
3. Nel caso di rifiuto del gradimento, il Consorziato avrà facoltà di esercitare il recesso dal Consorzio ai sensi dell'Articolo 11.
4. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 2 e 3 del presente Articolo 13 non si applicano a trasferimenti effettuati dal Consorziato in favore di società controllanti, controllate o sottoposte a comune controllo.

#### Articolo 14. **Assemblea dei Consorziati**

1. L'Assemblea dei Consorziati è ordinaria o straordinaria ed è costituita dai rappresentanti legali dei Consorziati o da loro delegati.
2. L'Assemblea dei Consorziati è convocata e presieduta dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-presidente, o in loro assenza da persona designata dall'Assemblea. La riunione può tenersi presso la sede legale del Consorzio o in ogni altro luogo purché in Italia. L'Assemblea deve essere convocata per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo. L'Assemblea è comunque convocata ogni volta che lo richieda almeno un quinto dei Consorziati.
3. L'Assemblea dei Consorziati è convocata mediante avviso trasmesso mediante raccomandata, telegramma o mail pec e ricevuto dai Consorziati almeno quindici giorni prima della riunione chiamata in prima convocazione.
4. L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo, l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, qualora non siano raggiunti i quorum costitutivi nella prima. L'Assemblea di seconda convocazione non può tenersi nel medesimo giorno previsto per la prima convocazione. In mancanza delle suddette formalità di convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti tutti i Consorziati.
5. Il Presidente verifica la regolare costituzione dell'Assemblea stessa, la regolarità delle deleghe e, in generale, il diritto di voto. Il Presidente può essere assistito da un Segretario di sua scelta .



6. E' ammessa la possibilità che le riunioni dell'Assemblea si tengano con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, mediante videoconferenza o audioconferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Consorziati.

In particolare è necessario che:

- sia consentito al Presidente dell'assemblea, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
  - sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
  - sia consentito agli intervenuti di visionare i documenti, partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
7. Delle riunioni dell'Assemblea deve redigersi verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e successivamente trascritto nell'apposito libro.
  8. Ogni Consorziato ha diritto ad un singolo voto nell'Assemblea, e ciò indipendentemente dalla sua partecipazione al fondo consortile.
  9. L'Assemblea, validamente costituita, rappresenta l'universalità dei Consorziati e le sue deliberazioni, prese in conformità alle leggi e allo statuto, vincolano tutti i Consorziati, ancorché non intervenuti o dissenzienti.
  10. All'Assemblea possono assistere i componenti del Consiglio di Amministrazione e vi assistono, salvo giustificato impedimento, i componenti del Collegio Sindacale.
  11. In tutti i casi in cui il quorum deliberativo è espresso da una frazione e la frazione conduca all'individuazione di una cifra decimale, ai fini della verifica del rispetto del quorum l'arrotondamento deve essere operato per eccesso all'unità superiore.

#### **Articolo 15.      Assemblea ordinaria**

1. L'Assemblea delibera in merito:
  - a) alla nomina e revoca dei componenti Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale e alla determinazione

dei compensi dei componenti del Collegio Sindacale e del compenso dell'Amministratore Delegato;

- b) alla nomina e revoca del Presidente e del Vice-presidente del Consiglio di Amministrazione su designazione congiunta del Politecnico di Torino e dell'Università di Torino;
- c) all'approvazione del bilancio annuale d'esercizio e del bilancio preventivo;
- d) all'approvazione delle linee di indirizzo del programma di attività, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- e) all'approvazione delle strategie di implementazione del programma di attività su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- f) all'esame e monitoraggio dei risultati industriali del Consorzio;
- g) all'ammissione di nuovi Consorziati e al gradimento sul trasferimento di partecipazioni in entrambi i casi previa proposta del Consiglio di Amministrazione;
- h) all'esclusione di Consorziati, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
- i) ogni altra competenza attribuita dalla legge o dal presente statuto.

## 2. L'Assemblea ordinaria:

- (a) in prima convocazione, è validamente costituita con l'intervento della maggioranza dei Consorziati;
- (b) in seconda convocazione, è validamente costituita qualunque sia il numero dei Consorziati intervenuti.

L'Assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consorziati presenti, salvo quanto diversamente stabilito dal presente statuto e comunque salve:

- (i) le deliberazioni relative agli argomenti di cui alla lettera d) (*“approvazione delle linee di indirizzo del programma di attività, su proposta del Consiglio di Amministrazione”*), g) (*“ammissione di nuovi Consorziati e al gradimento sul trasferimento di partecipazioni in entrambi i casi previa proposta del Consiglio di Amministrazione”*) e h) (*“esclusione di Consorziati, su proposta del Consiglio di Amministrazione”*) del precedente comma 1 del presente Articolo 15 per cui è richiesta la maggioranza di due terzi dei Consorziati; e
- (ii) le deliberazioni di cui alla lettera e) *“approvazione delle strategie di implementazione del programma di attività su proposta del Consiglio di*

*Amministrazione*” del precedente comma 1 del presente Articolo 15 per cui è richiesta sempre la maggioranza assoluta dei Consorziati.

#### Articolo 16. **Assemblea straordinaria**

1. L’Assemblea straordinaria delibera in merito alle seguenti materie:
  - a) qualsiasi modifica dello statuto del Consorzio;
  - b) eventuali aumenti del fondo consortile da richiedere ai Consorziati;
  - c) scioglimento e liquidazione volontaria del Consorzio;
  - d) nomina del liquidatore o dei liquidatori, attribuzione dei relativi poteri e determinazione dei relativi compensi;
  - e) proroga della durata del Consorzio;
  - f) fusione, scissione, trasformazione del Consorzio;
  - g) su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dallo Statuto e dalla legge.
2. L’Assemblea straordinaria delibera validamente su tutte le materie con il voto favorevole di due terzi dei Consorziati, salvo che per la deliberazione sub d) (“*nomina del liquidatore o dei liquidatori, attribuzione dei relativi poteri e determinazione dei relativi compensi*”) del precedente comma 1 del presente Articolo 16, per la quale sarà sufficiente il voto favorevole della maggioranza dei Consorziati e per la deliberazione sub c) (“*scioglimento e liquidazione volontaria del Consorzio*”) per la quale sarà richiesto il voto favorevole di quattro quinti dei Consorziati.

#### Articolo 17. **Consiglio di amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione è eletto dall’Assemblea dei Consorziati, è composto da tre a dieci membri, incluso il Presidente e il Vice-presidente. I componenti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell’assemblea convocata per l’approvazione

del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono nominati anche tra soggetti estranei al Consorzio. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono rieleggibili. La carica di componente del Consiglio di Amministrazione, con l'eccezione dell'Amministratore Delegato, è gratuita, salvo il rimborso delle spese.

2. Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria del Consorzio, esclusi quei compiti che per legge e per Statuto sono demandati ad altri organi:

- a) nomina, sulla base della deliberazione dell'Assemblea, l'Amministratore Delegato e gli delega i poteri nel rispetto dei limiti previsti dal presente Statuto e dalla legge;
- b) delibera sulla proposta di esclusione di Consorziati da sottoporre all'Assemblea;
- c) redige il progetto di bilancio preventivo e consultivo e ne cura la presentazione all'Assemblea dei Consorziati per l'approvazione;
- d) approva gli eventuali Regolamenti interni nonché le modifiche e ai Regolamenti stessi, salvi i Regolamenti o le modifiche che siano adottate dall'Assemblea;
- e) nomina i componenti del Comitato di Consulenza e degli altri Comitati del Consorzio;
- f) compie tutti gli atti e le operazioni di ordinaria o straordinaria amministrazione che comunque rientrino negli scopi consortili, esclusi quei compiti che per legge e per Statuto sono demandati all'Assemblea dei Consorziati o al Presidente.

3. Sono comunque riservate alle competenza del Consiglio di Amministrazione le seguenti delibere:

- a) approvazione del progetto di bilancio preventivo e consuntivo;
- b) approvazione di proposte di modifica delle linee di indirizzo e del piano di implementazione del programma di attività del Consorzio da sottoporre all'Assemblea;
- c) approvazione delle modalità attuative delle linee di indirizzo e le strategie di implementazione;
- d) approvazione dei regolamenti del Consorzio;
- e) approvazione di investimenti che prevedano impegni di spesa, per singola operazione, di valore superiore al limite determinato dal Consiglio di Amministrazione;

- f) apertura di sedi secondarie, filiali e/o sedi secondarie della Società in Italia e/o all'estero;
  - g) qualsiasi cessione, trasferimento o altro atto di disposizione, ivi incluse la costituzione o la concessione di diritti reali o gravami di qualsivoglia tipo, concernenti beni mobili o immobili del Consorzio il cui valore ecceda, per singola operazione, Euro 50.000,00 (cinquantamila/00);
  - h) assunzione di indebitamento nei confronti di terzi per importi superiori, per singola operazione, ad Euro 100.000,00 (centomila/00);
  - i) concessione di garanzie e/o rilascio di fidejussioni a favore di terzi per importi superiori, per singola operazione, ad Euro 50,000 (cinquantamila/00);
  - j) stipula di contratti passivi di durata superiore a 24 (ventiquattro) mesi e/o che comportino impegni di spesa a carico del Consorzio in misura superiore a quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione;
  - k) approvazione e modifica della remunerazione e dei piani di incentivazione dell'Amministratore Delegato e dei dirigenti del Consorzio;
  - l) proposte di delibere di competenza dell'assemblea straordinaria;
  - m) assunzione e licenziamento di dirigenti del Consorzio;
  - n) stipula di contratti tra il Consorzio e Parti Correlate allo stesso (intendendosi per "Parti Correlate" i seguenti soggetti: amministratori e dirigenti del consorzio, stretti familiari e entità nelle quali uno dei predetti soggetti esercita il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto, così come definiti ai sensi del Regolamento Consob n. 17221 del 12.3.2010 e successive modifiche ed integrazioni);
  - o) trasferimento dell'indirizzo della sede legale nell'ambito del Comune di Torino.
4. Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-presidente, presso la sede legale del Consorzio o in ogni altro luogo purché in Italia, almeno quattro volte all'anno. Il Consiglio di Amministrazione è altresì convocato ogni volta che lo richiedano almeno tre dei suoi membri..

5. Il Consiglio di Amministrazione è convocato mediante avviso comunicato almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione; nei casi d'urgenza l'avviso può essere trasmesso due giorni prima. La convocazione deve essere fatta mediante raccomandata, telefax, telegramma o mail. L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo, l'ora della riunione
6. Nelle adunanze del Consiglio non è ammessa la delega, neanche ad un altro componente del Consiglio.
7. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri presenti salvo per quando diversamente stabilito dal presente Statuto e salvo per le delibere di proposta di esclusione di Consorziati da sottoporre all'Assemblea per le quali sarà richiesto il voto favorevole di sette/decimi dei componenti il Consiglio. In caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, del Vice-presidente.
8. Ogni delibera del Consiglio di Amministrazione relativa all'approvazione delle proposte di modifica delle linee di indirizzo e del piano di implementazione delle attività del Consorzio di cui alla lettera b) del precedente comma 3 e all'approvazione delle modalità attuative delle linee di indirizzo e le strategie di implementazione di cui alla lettera c) di cui al precedente comma 3 dovrà avere il voto favorevole del Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Vice-presidente del Consiglio di Amministrazione; in caso di voto sfavorevole il Presidente o il Vice-presidente dovranno dare motivata giustificazione; i consiglieri che vogliano riproporre la questione al Consiglio di Amministrazione dovranno preventivamente sottoporre (o se del caso risottoporre) la proposta al Comitato di Consulenza e la questione potrà essere nuovamente sottoposta al Consiglio solo ove il Comitato di Consulenza abbia dato parere favorevole ed in tal caso la delibera potrà essere approvata dal Consiglio di Amministrazione anche in assenza del voto favorevole del Presidente e del Vice-presidente, a condizione che l'approvazione avvenga con il voto favorevole di almeno sette consiglieri.
9. Il Presidente verifica la regolare costituzione del Consiglio e, in generale, il diritto di voto. Il Presidente è assistito da un Segretario, da esso nominato.
10. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione potranno essere svolte anche per videoconferenza o audioconferenza purché sia consentito al Presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione, sia consentito al segretario verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione e sia consentito agli intervenuti di consultare i documenti, di partecipare,

alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.

11. Delle adunanze del Consiglio di Amministrazione deve redigersi verbale che è sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e successivamente trascritto nell'apposito libro.
12. In caso di cessazione della maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione nominati dall'Assemblea, l'intero Consiglio di Amministrazione si intenderà cessato e i componenti rimasti in carica convocheranno senza indugio l'Assemblea al fine di rinominare l'intero Consiglio di Amministrazione.

#### **Articolo 18.      Presidente e Vice-presidente**

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione dura in carica tre esercizi e scade insieme agli altri Consiglieri alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio consuntivo relativo all'ultimo esercizio della carica. Il Presidente è rieleggibile.
2. Il Presidente:
  - a) ha la rappresentanza legale del Consorzio, di fronte ai terzi ed in giudizio;
  - b) convoca e presiede l'Assemblea dei Consorziati e il Consiglio di Amministrazione;
  - c) adempie agli incarichi espressamente conferitigli dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione;
  - d) vigila sull'esecuzione delle delibere assunte dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione;
  - e) vigila che l'attività del Consorzio sia conforme alle finalità del Consorzio.
3. Il Vice-presidente del Consiglio di Amministrazione svolge le medesime funzioni del Presidente, in caso di assenza o impedimento del Presidente. La firma del Vice-presidente costituisce attestazione dell'assenso o impedimento del Presidente. Al Vice-presidente trova applicazione quanto previsto al precedente comma 1 del presente Articolo 18

## Articolo 19. **Amministratore delegato**

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina e revoca un Amministratore Delegato, determinando il compenso, nel rispetto di quanto deliberato dall'Assemblea. Il Consiglio di Amministrazione delega all'Amministratore Delegato i poteri e le attribuzioni che ritiene opportuni, salve le limitazioni previste dalla legge o dal presente Statuto.
2. Il Consiglio di Amministrazione può altresì delegare poteri ad altri componenti il Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio può inoltre conferire mandati ed incarichi, anche a persone estranee al Consiglio medesimo, per il compimento di singoli atti o categorie di atti.

## Articolo 20. **Comitato di Consulenza**

1. Il Consiglio di Amministrazione istituirà un Comitato di Consulenza composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque membri con poteri di dare indicazioni e formulare proposte non vincolanti al Consiglio di Amministrazione in merito alle strategie del Consorzio e in merito ad altre questioni che possono essergli sottoposte dal Consiglio di Amministrazione.
2. I componenti del Comitato di Consulenza dovranno essere individuati dal Consiglio di Amministrazione tra le personalità di riferimento delle comunità internazionali scientifica e tecnologica e del mondo industriale e professionale, che siano altamente qualificate e con esperienza in settori rilevanti nelle direttrici di sviluppo di Industria 4.0, e riconosciute come autorità in questi settori. La partecipazione al Comitato è a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese.
3. I compiti, la durata e le modalità di funzionamento del Comitato di Consulenza sono definiti in appositi regolamenti approvati dal Consiglio di Amministrazione.
4. I pareri del Comitato di Consulenza hanno natura consultiva e pertanto non sono vincolanti, ma il Consiglio di Amministrazione dovrà giustificare l'eventuale scostamento dalle indicazioni del Comitato di Consulenza.



## Articolo 21. **Altri comitati**

1. Il Consiglio di Amministrazione, al fine di valutare le idee proposte da imprese esterne al Consorzio o da Consorziati, si avvarrà di una consulenza rilasciata:
  - a) da un Comitato Scientifico incaricato di valutare le idee proposte per il loro sviluppo nell'ambito dei progetti di innovazione (Fase 1);
  - b) da un Comitato Industriale incaricato di valutare le idee proposte per il loro sviluppo nell'ambito dei progetti di maturazione tecnologica (Fase 2),
  - c) da un Comitato Finanziario incaricato di valutare le idee proposte per il loro sviluppo nell'ambito dei progetti di finalizzazione (Fase 3).
2. I componenti del Comitato Scientifico, del Comitato Industriale e del Comitato Finanziario saranno scelti dal Consiglio di Amministrazione di volta in volta in funzione delle idee proposte e delle relative competenze, all'interno di albi di esperti formati dal medesimo Consiglio di Amministrazione sulla base di indicazioni dei Consorziati ed eventualmente integrati da nominativi autonomamente individuati dal Consiglio di Amministrazione. Nel caso che le caratteristiche dell'idea proposta richiedano competenze particolari che non si rinvergono nei nominativi contenuti negli albi il Consiglio di Amministrazione provvederà a reperire esperti esterni. La partecipazione ai Comitati è a titolo gratuito per gli esperti indicati dai Consorziati salvo il rimborso delle spese. Eventuali esperti esterni saranno remunerati secondo gli specifici accordi assunti con il Consorzio. La scelta dei componenti dei Comitati sarà effettuata in modo da evitare la sussistenza di potenziali conflitti di interessi. I compiti, e le modalità di funzionamento dei Comitati sono definiti in appositi regolamenti approvati dal Consiglio di Amministrazione. Con riferimento a specifiche esigenze il Consiglio di Amministrazione può formare Comitati con composizione mista delle competenze presenti nel Comitato Scientifico, Industriale e Finanziario.
3. Le valutazioni dei Comitati hanno natura non vincolante, ma il Consiglio di Amministrazione dovrà giustificare l'eventuale scostamento dalle indicazioni dei Comitati.

## Articolo 22. Collegio Sindacale

1. Se così deliberato dall'Assemblea, l'attività del Consorzio sarà controllata da un Collegio Sindacale, composto da tre membri, un Presidente e due Sindaci effettivi, più due supplenti, tutti nominati dall'Assemblea dei Consorziati anche fra estranei al Consorzio, .
2. La carica di Sindaco è incompatibile con qualunque altro incarico sociale. I componenti del Collegio Sindacale dovranno rispettare i requisiti di cui all'art. 2397, II comma del Codice Civile.
3. I Sindaci durano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. I Sindaci sono rieleggibili.
4. I Sindaci controllano l'amministrazione del Consorzio, vigilano sull'osservanza della legge, dello Statuto e dei regolamenti e verificano la regolarità della gestione contabile del Consorzio. Si esprimono, altresì, collegialmente, con apposite relazioni da presentare all'Assemblea, sul bilancio preventivo e sul bilancio consuntivo. I Sindaci possono partecipare all'Assemblea e alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto.
5. Le adunanze del Collegio Sindacale potranno essere svolte anche per videoconferenza o audioconferenza con il rispetto delle medesime formalità previste per il Consiglio di Amministrazione

## Articolo 23. Liquidazione e scioglimento

1. Il Consorzio si scioglie per le cause previste dalla legge o per deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei Consorziati che dovrà essere assunta con una maggioranza di quattro quinti dei Consorziati.
2. Qualora il Consorzio venga posto in liquidazione, l'Assemblea straordinaria dei Consorziati provvederà, determinandone le competenze, alla nomina di uno o più liquidatori che potranno definire tutti i rapporti sia con i terzi che con i Consorziati.
3. L'eventuale residuo attivo, risultante dalla liquidazione, disponibile dopo il pagamento di tutte le passività, verrà devoluto a favore di organizzazioni o enti non lucrativi che abbiano finalità simili a quelli del Consorzio.

#### Articolo 24. **Foro competente**

1. Per tutte le controversie sorte tra i Consorziati oppure tra i Consorziati e il Consorzio o i suoi organi, che non possano essere risolte amichevolmente, è competente in via esclusiva il foro di Torino.

#### Articolo 25. **Domicilio dei Consorziati**

1. I Consorziati debbono comunicare al Consorzio il proprio indirizzo e la propria mail pec. Tutte le comunicazioni si intenderanno validamente fatte se inviate a tale indirizzo o a tale mail pec.

#### Articolo 26. **Norme di riferimento**

1. Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alle disposizioni del Codice Civile in materia di consorzi.

#### Articolo 27. **Disposizioni finali e transitorie**

1. In deroga allo Statuto, i componenti del primo Consiglio di Amministrazione sono nominati nell'atto costitutivo, durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.